

LA NOZIONE CANONICA DI PATRIMONIO STABILE: UN TENTATIVO DI DEFINIZIONE*

Antonio Guarino

SOMMARIO: 1. Breve premessa. – 2. Le origini della nozione. – 3. Le fonti nel *codex* del 1983. – 4. I tentativi dottrinali di definizione. – 5. La prassi amministrativa. – 6. Le indicazioni provenienti dalle dispute sulla sottoponibilità degli enti ecclesiastici alle procedure concorsuali. – 7. L'apporto della giurisprudenza civile alla 'separazione patrimoniale' per l'ente ecclesiastico imprenditore. – 8. I patrimoni destinati nell'evoluzione normativa civile. – 9. Se possa utilizzarsi anche l'ordinamento civile per definire il concetto di patrimonio stabile. – 10. Verso una nozione 'negativa' del patrimonio stabile.

1. *Breve premessa*

Negli ultimi decenni si è fatto strada nell'ordinamento canonico un nuovo istituto: il patrimonio stabile. Si tratta di una nozione giuridica che non trova una specifica definizione normativa, con riguardo sia alla sua essenza sia al suo contenuto. E, ciò nonostante, negli studi canonistici, nei documenti ecclesiali, talora nella dottrina civile, e, perfino, in qualche pronuncia giurisdizionale italiana, la nozione giuridica di patrimonio stabile rappresenta un dato pacificamente acquisito, anche se nei vari contesti con un significato non univocamente determinato.

Peraltro, la definizione dell'istituto, in un senso o nell'altro, è gravida di conseguenze nel diritto canonico, con riflessi, di ordine pratico, non indifferenti anche nell'ordinamento civile.

Di qui l'importanza di un'indagine per tentare di offrire un contributo all'individuazione del contenuto della nozione giuridica di patrimonio stabile, delle sue potenzialità funzionali, dei suoi prevedibili sviluppi futuri.

* Contributo sottoposto a valutazione.

2. Le origini della nozione

Mai come in questo caso, l'indagine deve prendere le mosse dall'origine dell'istituto *de quo*, che si presenta, nelle sue linee evolutive, alquanto silente e tortuosa.

Secondo un diffuso orientamento¹, il primo riferimento al concetto di patrimonio stabile nell'ordinamento canonico sarebbe rinvenibile nel codice pio-benedettino del 1917, nel quale, al can. 1530, § 1, si sottoponevano a una serie di prescrizioni prudenziali le alienazioni di '*res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt*'.

La sottoposizione dell'alienazione di queste *res* a limiti specifici, per molti versi, appare speculare rispetto al sistema di controlli previsto dal can. 1291 del *codex* vigente per i '*bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt*'. Questa specularità rappresenta un indizio che le esigenze di conservazione, riconoscibili alla radice del concetto di patrimonio stabile nella disciplina ecclesiale vigente, non fossero estranee alla regolamentazione delle alienazioni dei beni ecclesiastici nel codice del 1917.

La preoccupazione per la salvaguardia dell'integrità del patrimonio ecclesiastico, infatti, è un dato riconosciuto come comune ai due codici di diritto canonico anche da chi, con osservazioni molto acute, da una parte sottolinea la diversità del contesto normativo della materia nelle due menzionate fonti², dall'altra afferma «l'assoluta incorrispondenza concettuale e sostanziale – più che soltanto semantica – tra '*quae*

¹ Che si tratti di un approccio assai comune tra gli autori lo sottolinea J. MINAMBRES, J.P. SCHOUPE, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, 2022, p. 179. In maniera esplicita, J.P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, 1997, p. 130, nota 4, afferma che la locuzione 'patrimonio stabile' «si sostituisce ad un'espressione – di difficile traduzione – che si trovava nel can. 1530 § 1 del precedente codice: '*res (...), quae servando servari possunt*', cioè beni che devono e possono essere conservati».

² Cfr. P. GHERRI, *Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell'ordinamento canonico*, in *Diritto e religioni*, 2023, 1, pp. 167-168, il quale osserva che all'inizio del secolo scorso questa tematica si collocava all'interno del sistema beneficiale, nel quale «per almeno quindici secoli le proprietà ecclesiastiche erano state ritenute quasi *extra commercium* e, anzi, proprio l'attribu-

servando servari possunt (CIC-17, Can. 1530) e uno '*stabile patrimonium*' (CIC-83, Cann. 1285 e 1291)»³.

Peraltro, anche prima dell'attuale codice e non molti lustri dopo il precedente, la nozione giuridica di patrimonio stabile era talora, sia pure sporadicamente, comparsa in dottrina⁴.

Se queste premesse non permettono di affermare una piena corrispondenza dell'oggetto del can. 1530 del *codex* 1917 con il patrimonio stabile di cui ai cann. 1285 e 1291 della disciplina vigente, tuttavia non escludono completamente l'utilità di un raffronto normativo tra le varie disposizioni. All'opposto, l'omessa determinazione espressa, nel *codex* del 1983, dei beni che concorrano a integrare la sostanza del patrimonio stabile conferisce particolare interesse all'analisi del can. 1530 *de quo*, che, nel fare riferimento ad alcune categorie di beni, anche se non identifica il contenuto del patrimonio stabile, quanto meno specifica un complesso di beni, che godono di una tutela assai simile a quella predisposta dall'attuale *codex* per i beni ricompresi nel patrimonio stabile⁵.

Peraltro, se nel menzionato canone 1530 è chiaro e incontrovertibile il richiamo ai beni immobili, non altrettanto scevro da dubbi interpretativi appare l'altro riferimento alle cose mobili '*quae servando servari possunt*', un'espressione, quest'ultima, «piuttosto difficile per la traduzione»⁶, alla quale la dottrina tende ad attribuire il significato di 'cose mobili che

zione di proprietà alla Chiesa costituiva una delle loro maggiori tutele anche in ambito civilistico».

³ *Ibidem*.

⁴ Cfr. A. CANCE, *Le Code de Droit canonique. Commentaire succinct et pratique*, tomo 3, Parigi, 1932, p. 264, nota 163 b; A. TABERA, G. ESCUDERO, G. MARTÍNEZ DE ANTONANA, *Il diritto dei religiosi: manuale teorico pratico su gli stati di perfezione*, Roma, 1961, p. 191.

⁵ Non manca chi, come L. SIMONELLI, *L'alienazione dei beni immobili degli istituti di vita consacrata: valutazione ecclesiale e prassi canonica*, in *ex Lege*, 2009, 3, p. 13, ritiene che la menzione dei beni '*quae servando servari possunt*' nel can. 1530 del codice piano-benedettino offra «una definizione positiva del patrimonio stabile», facendo «riferimento a tutto ciò che serve al soggetto canonico per poter conseguire i propri scopi».

⁶ È l'annotazione di V. DE PAOLIS, *Alienazione*, in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, a cura di C. CORRAL SALVADOR, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA, Cinisello Balsamo, 1993, p. 9.

possono e devono essere conservate⁷. In altri termini, rientrebbero nella tutela codicistica sulle alienazioni i beni immobili e quei beni mobili, che, per il fatto che possono essere conservati, devono essere conservati.

Invero, i redattori del vecchio canone 1530 utilizzarono una formula di specificazione delle *res mobiles*, che non era sconosciuta alla tradizione del diritto ecclesiale. In un noto commentario della dottrina canonistica tedesca del XVIII secolo si chiarisce, anche con esempi, cosa si debba intendere per '*res mobiles, quae servando servari possunt*'. L'autore è Franz Xaver Zech, che così si esprime:

Inter res mobiles, aliquae servando servari possunt, et destinata sunt ad usum, quo res non consumuntur, uti Bibliotheca, Grex ovium etc.: aliae vel sine corruptione diu servari non possunt, vel ex natura sua destinantur ad usum, quo consumuntur, uti frumentum, vinum, pecudes singulae, pecunia⁸.

Il passo evidenzia come le '*res quae servando servari possunt*' sono quelle che, all'esito della loro utilizzazione, non risultano consumate, ma mantengono la loro *utilitas*⁹. In relazione a queste *res*, pertanto, vi può essere una successione nell'uso e nella fruizione, e, sotto questo profilo, appare pienamente condivisibile l'osservazione di Paolo Gherri, che repu-

⁷ Cfr., in particolare, V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano, 1999, p. 186, che parla di «beni che, in forza della loro natura o della loro funzione o destinazione, possono e devono essere conservati». Nello stesso senso, cfr. F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2003, p. 285.

⁸ Cfr. F.X. ZECH, *De Jure Rerum Ecclesiasticarum ad Germaniae Catholicae Principia et Usum*, ed. Grätz, Ingolstadt, 1762. Il passo è tratto dalla *Sectio IV (De Acquisitione et Alienatione Rerum Ecclesiae)*, *Titulus I (De Rebus Ecclesiae non alienandis)*, fol. 331.

⁹ La distinzione tra '*res quae usu consumuntur*' e '*res quae usu non consumuntur*' fu oggetto di grande attenzione del diritto romano, che giunse a elaborare anche il concetto intermedio di '*res quae usu minuuntur*', che erano le cose rapidamente deperibili con l'uso ripetuto (per esempio, gli indumenti): in materia, cfr. A. GUARINO (dir. rom.), *Diritto privato romano*, Napoli, 1981⁶, p. 294.

ta il can. 1530 del vecchio codice pienamente funzionale al sistema beneficiale¹⁰.

I diversi contesti storico e giuridico rappresentano la cornice nella quale poter iscrivere correttamente il contributo, che la richiamata normativa del vecchio *codex* può offrire alla determinazione del contenuto di quel *patrimonium stabile*, al quale si riferiscono i cann. 1285 e 1291 del *codex* vigente. Pertanto, se da una parte la categoria degli *'immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt'* del codice piano-benedettino non corrisponde pedissequamente al contenuto dello stabile patrimonio, di cui al diritto canonico vigente, dall'altro offre la base, da cui partire per tentare una ragionevole definizione.

3. *Le fonti nel codex del 1983*

La valorizzazione degli elementi desumibili dal dato tradizionale, peraltro, appare imposta anche dal fatto che l'individuazione della nozione di *patrimonium stabile* nel diritto canonico attuale si presenta abbastanza ardua; infatti, i canoni nel *codex* del 1983, che vi fanno riferimento, sono solo due, il 1285 e il 1291. Per giunta, questi due canoni non ne forniscono alcuna definizione e, anzi, per il loro tenore letterale, sembrano darla per scontata e presupposta.

Nella specie, il can. 1285 permette agli amministratori, entro i limiti soltanto dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana *'de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinentur'*.

Da questa disposizione la dottrina canonistica¹¹ ha desunto un solo e marginale elemento utile ai fini della definizione della nozione giuridica di *patrimonium stabile*, e, cioè, che posso-

¹⁰ Cfr. P. GHERI, *Patrimonio stabile...*, cit., p. 165 ss., il quale, ancora più esplicitamente, afferma che lo stesso concetto di patrimonio stabile, introdotto nel codice vigente, rappresenta «un modo *più evoluto* (corsivo dell'Autore) per esprimere elementi e concetti propri del precedente linguaggio beneficiale» (*ivi*, pp. 165-166).

¹¹ Cfr. J. MINAMBRES, J.P. SCHOUPE, *Diritto patrimoniale...*, cit., p. 177; V. DE PAOLIS, *Alienazione*, cit., p. 9.

no rientrarvi a farne parte anche i beni mobili, superando, così, i dubbi che sarebbero potuti derivare dall'aggettivo 'stabile' apposto al sostantivo 'patrimonio'¹².

Dal canto suo il can. 1291 pone questioni esegetiche molto più complesse. Infatti, la norma statuisce l'obbligo della licenza dell'autorità competente per poter alienare validamente «*bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt et quorum valor summam iure definitam excedit*»; tuttavia, le interpretazioni del canone, a seconda del dato normativo che venga maggiormente enfatizzato, conducono alternativamente ad attribuirgli o una funzione pressoché simbolica o, invece, all'opposto, una portata rivoluzionaria, con inevitabili ricadute, in un caso e nell'altro, sulla determinazione del concetto di *patrimonium stabile*.

La prima tendenza ermeneutica è insita in quegli orientamenti, che stemperano il concetto di alienazione in quello di amministrazione straordinaria. È ben vero che l'alienazione e l'amministrazione straordinaria non si identificano, tanto che specificamente il can. 1254 elenca distintamente, tra i diritti della Chiesa, quelli di «*administrare et alienare*»¹³; tuttavia, pur riconoscendo la concettuale diversità tra alienazione e atti di amministrazione straordinaria, occorre riconoscere la fondatezza in concreto della posizione, secondo la quale la normativa sull'amministrazione straordinaria travolge anche la regolamentazione delle alienazioni, rendendo, di fatto, tendenzialmente ininfluenza la nozione di patrimonio stabile.

Un ruolo rilevante viene assunto in materia dai cann. 1281, par. 1, in via generale, e 638, par. 1, specificamente per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, in virtù dei quali potenzialmente sono sottoposti a previa auto-

¹² Secondo J. MINAMBRES, J.P. SCHOUPE, *Diritto patrimoniale...*, cit., p. 177, il termine 'stabile' avrebbe potuto suggerire un contenuto dell'istituto in esame circoscritto soltanto ai beni immobili.

¹³ Con riferimento alla redazione di questo canone, V. DE PAOLIS, *Alienazione*, cit., p. 8, ricorda che «a chi obiettava perché nel can. 1254, 1 fosse stato aggiunto anche il verbo 'alienare', la Commissione per la revisione del Codice rispose che la specificazione era dovuta precisamente al fatto che l'amministrare non includeva l'alienare».

rizzazione canonica tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Infatti, la determinazione delle tipologie di atti che esorbitano dall'ordinaria amministrazione spetta all'autorità ecclesiastica competente nei diversi casi; cosicché, quest'ultima ben potrebbe subordinare a vincoli e controlli, in deroga al can. 1291, anche quelle alienazioni di beni che non rientrino nel patrimonio stabile e il cui valore non ecceda la somma fissata dal diritto.

Peraltro, è un dato notorio che «la prassi ha superato... la rigida distinzione tra alienazione e amministrazione, tant'è che gli atti di alienazione non disciplinati dai canoni 1291 e 638 sono comunemente inclusi negli elenchi di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione»¹⁴, e d'altra parte, con riferimento al patrimonio stabile, la dottrina ha osservato che «sia gli amministratori che le Autorità di governo difficilmente si sentono sollecitati o interrogati da questa categoria formale, procedendo ordinariamente alla richiesta o concessione della necessaria autorizzazione tutoria per l'esecuzione di qualsiasi atto di alienazione patrimoniale»¹⁵.

In questo contesto ricostruttivo diventa non solo di scarsa utilità, ma anche difficile, distinguere in maniera giuridicamente significativa tra patrimonio stabile e patrimonio *tout court*.

Su un fronte contrapposto, negli ultimi lustri, invece, si assiste a un processo di valorizzazione del can. 1291, non tanto per la tutela patrimoniale degli enti in relazione alle alienazioni in se stesse, quanto piuttosto per il riferimento espresso alla nozione di patrimonio stabile.

Secondo l'orientamento in questione, i beni rientranti in quest'ultima categoria, solo apparentemente risulterebbero sottoposti agli stessi meccanismi di controllo previsti per gli altri beni, in virtù della citata assimilazione della disciplina delle alienazioni e degli atti di straordinaria amministrazione. Infatti, si è sottolineato che i controlli, esercitati sugli atti di alienazione di beni appartenenti al patrimonio stabile, si

¹⁴ Cfr. L. SIMONELLI, *L'alienazione dei beni immobili...*, cit., p. 15.

¹⁵ Cfr. P. GHERI, *Patrimonio stabile...*, cit., p. 173.

differenziano da quelli svolti sugli atti di straordinaria amministrazione, perché il fine è diverso. Quando si tratta di *'bona, quae ... patrimonium stabile constituunt'*, «agli amministratori si chiede ... di spostare il baricentro della loro valutazione dal tema della vigilanza (can. 1281) a quello della conservazione (1291 ss.)»¹⁶.

Questa osservazione ha il merito di evidenziare che i beni appartenenti al patrimonio stabile presenterebbero, sotto il profilo ontologico, la peculiarità che la conservazione degli stessi riveste un valore essenziale per l'esistenza dell'ente e per il perseguimento dei suoi fini. Una caratteristica più volte rimarcata dalla dottrina, allorquando ha cercato di individuare il contenuto del patrimonio stabile. Al riguardo, la norma richiamata è il can. 114, par. 3, che subordina il conferimento della personalità giuridica al possesso, da parte dell'ente, di mezzi sufficienti al conseguimento del fine. Dal tenore della disposizione si è logicamente desunto che «la competente autorità ecclesiastica farebbe bene, all'atto dell'erezione della persona giuridica oppure in sede di approvazione degli statuti, non solo a verificare che essa, tutto considerato, sia fornita dei mezzi che si possono ritenere sufficienti a conseguire il fine prestabilito (can. 114 § 3), ma anche a prevedere o esigere che alcuni beni siano ascritti al patrimonio stabile»¹⁷.

Senonché, anche questa lettura valorizzatrice della funzione del patrimonio stabile non riesce a definirne con nitidezza i contenuti, che, pertanto, vanno inevitabilmente ricercati *aliunde*, e, *in primis*, nell'elaborazione dottrinale¹⁸.

¹⁶ Cfr. D. MILANI, *Il patrimonio stabile*, in *Enti religiosi e Riforma del Terzo settore*, a cura di A. GIANFREDA, M. ABU SALEM, Tricase, 2018, p. 235.

¹⁷ Cfr. F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile...*, cit., pp. 288-289. In maniera più netta, V. DE PAOLIS, *Alienazione*, cit., p. 10, dal can. 114, par. 3, fa discendere 'implicitamente' l'obbligo di costituzione di un patrimonio stabile.

¹⁸ Considerato anche il ruolo che, a termini del can. 19, col concorso di determinate condizioni, riveste la *'doctorum sententia'*, ai fini dell'integrazione delle norme.

4. *I tentativi dottrinali di definizione*

Riguardo al patrimonio stabile, tra tante incertezze, un dato è pacifico e condiviso da tutta la dottrina che se ne è occupata: si tratta di «un istituto dal regime certo... ma dal contenuto incerto»¹⁹.

L'assenza di una definizione nel *codex* e, comunque, la scarsità di elementi utili per qualificarlo rappresentano, già di per sé, un dato che interroga la dottrina, che, talora, legge in positivo la scelta del legislatore codiciale e afferma che «giustamente... il Legislatore si è astenuto da prescrizioni troppo minuziose, limitandosi a prevedere l'esistenza dell'istituto»²⁰. Un giudizio che si fonda sull'impossibilità di fissare *a priori* il contenuto della nozione di patrimonio stabile, la quale, a sua volta, troverebbe la propria causa nel fatto che «l'entità e la tipologia dei beni da ascrivere al patrimonio stabile va dedotta sia dalla natura degli stessi, sia dai fini che il soggetto giuridico si propone di conseguire, sia anche dalle esigenze della stessa persona giuridica»²¹.

La conseguente variabilità nella composizione del patrimonio stabile, invero, sembrerebbe, *prima facie*, confliggere con la 'stabilità' di un patrimonio, ma, indubbiamente, è una costante in quegli orientamenti, che ricorrono a criteri funzionali o finalistici per determinare i beni da ricomprendere nel patrimonio stabile. Sono, peraltro, criteri abbastanza diffusi tra gli studiosi, i quali rimarcano che sono i «beni mobili ed immobili che non solo costituiscono la base economico finanziaria minima per la sussistenza autonoma della persona giuridica

¹⁹ Sono i titoli di due paragrafi, che si susseguono, nel saggio di D. MILANI, *Il patrimonio stabile*, cit., pp. 232 e 234.

²⁰ Cfr. F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile...*, cit., p. 289.

²¹ *Ibidem*, pp. 289-290, dove si aggiunge che «sono da tenere presenti anche fattori storico-culturali, che impongono di legare a un determinato soggetto giuridico non solo dei beni immediatamente funzionali al sostentamento o al perseguimento delle proprie finalità, ma anche beni che appartengono alla sua storia e alle sue vicende costitutive».

ecclesiastica, ma le consentono anche di attendere alle finalità e servizi che le sono propri»²².

Questo indirizzo, per così dire, teleologico nella determinazione del patrimonio stabile, trova nella caratteristica dell'elasticità sia il suo pregio, ma anche il suo limite, laddove il can. 1291 sembra porre un criterio formale nella costituzione del patrimonio stabile, consistente nella '*legittima assignatio*': un dato normativo, col quale i giuristi non hanno potuto evitare di confrontarsi.

La formulazione letterale della citata disposizione, nel prevedere la stretta correlazione tra patrimonio stabile e legittima assegnazione, ha consentito alla dottrina di affermare in modo netto, che per «*patrimonio stabile* si deve intendere quello costituito dai beni determinati tali da una *legittima assegnazione*»²³, e che ogni bene, in mancanza di legittima assegnazione, si presume non appartenente al patrimonio stabile²⁴.

Si tratta di conclusioni dottrinali ineccepibili rispetto al tenore della norma codiciale, ma che sono costrette a scontrarsi con una prassi canonica, nella quale è alquanto raro imbattersi in un bene, che appartenga a un ente ecclesiastico in virtù di un atto formale espresso di legittima assegnazione²⁵. Si comprende, pertanto, come la dottrina, talora, sia giunta a contestare perfino la stessa configurabilità di un atto di legittima assegnazione:

²² Cfr. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2007, pp. 222-223. Nello stesso senso, V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, nuova edizione aggiornata e integrata a cura di A. PERLASCA, Bologna, 2016, p. 258; J. MIÑAMBRES, J.P. SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale...*, cit., p. 177; M. LÓPEZ ALARCÓN, *Can. 1285*, in *Código de derecho canónico*, Pamplona, 1983, p. 769; V. ROVERA, *I beni temporali della Chiesa*, in *La normativa del nuovo Codice*, a cura di E. CAPPELLINI, Brescia, 1983, p. 277.

²³ Cfr. A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, Cerro al Volturno, 2012, p. 267.

²⁴ Cfr. V. DE PAOLIS, *Alienazione*, cit., p. 10: «Non tutti i beni di una persona giuridica sono beni appartenenti al patrimonio stabile. Anzi la presunzione è che non lo siano, perché si esige un atto positivo che sottragga tali beni alla libera disponibilità e li assegni ad un patrimonio stabile, per cui divengono inalienabili: tale atto positivo è la legittima assegnazione, cioè un atto posto a norma di diritto (universale o particolare, proprio o statutario)».

²⁵ Cfr. F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile...*, cit., pp. 290-291.

Si permetta in merito di osservare l'inesistenza nell'Ordinamento canonico di un (presuntissimo) "Atto di assegnazione al Patrimonio stabile", come di Atto di amministrazione straordinaria – di natura giuridica e non economica (*sic!*) -: un Atto di cui il Codice latino non parla affatto, così come non ne hanno parlato la dottrina e la Scienza canonistica prima che questa – innovativa – 'modalità' tutoria venisse proposta come rimedio al fallimento di Enti canonici esercitanti attività di grande portata economica (cliniche e scuole, soprattutto). Non risulta, infatti, congruo "dedurre" l'esistenza di un tale "Atto" dal solo concetto di "legittima assegnazione"²⁶.

L'inevitabile corto circuito, che, per tal via, si produce, tra una visione formalistica del patrimonio stabile, collegata strettamente all'atto espresso di legittima assegnazione da un lato, e l'innegabile effettiva esistenza di un complesso di beni essenziale per la sussistenza e l'identità dell'ente, che integra il patrimonio stabile nel suo profilo essenziale anche in assenza di un atto formale di legittima assegnazione dall'altro, induce la dottrina a superare un'interpretazione letterale del can. 1291²⁷.

È stata, così, introdotta la nozione di legittima assegnazione implicita. Con lucidità la dottrina ha chiarito che «dovendosi trovare un rimedio alla mancata assegnazione di alcuni beni al patrimonio stabile, si è ipotizzato che quelli più strumentali per l'attività da svolgersi, ne facciano parte per loro natura e che la loro legittima assegnazione possa risultare implicitamente da altri atti»²⁸.

E se da una parte la penuria di atti espressi di legittima assegnazione costringe la dottrina a ricorrere al concetto di le-

²⁶ Cfr. P. GHERRI, *Il patrimonio ecclesiastico tra "beni" e "valore": una novità dalla prassi italiana*, in *Ius Ecclesiae*, 2020, 1, p. 294, nota 37.

²⁷ A. PERRONE, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2018, 2, p. 250, nota 30, sottolinea come, nel silenzio del codice, la dottrina canonistica identifichi una pluralità di titoli che possono fondare una legittima assegnazione. Tra questi J.P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, 2008², p. 141, enumera la disposizione di legge, il provvedimento dell'autorità, la delibera degli amministratori, le tavole di fondazione, nonché la volontà dei donanti o dei contraenti.

²⁸ Cfr. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 223.

gittima assegnazione implicita, dall'altra è diffusa la preoccupazione di relegare quest'ultima nell'ambito delle eccezioni alla regola e di giustificarla come necessità per il sistema. Si è, così, sostenuto che la stessa «deve rappresentare un'anomala eccezione, legata a particolari situazioni, e non rappresentare la regola in questo settore»²⁹, e che i beni appartenenti al patrimonio stabile per legittima assegnazione implicita «*lo sono per loro natura, perché senza di essi la persona giuridica non avrebbe assolutamente i mezzi per i propri fini*»³⁰.

Rebus sic stantibus, bisogna concludere che anche i tentativi dottrinali di connettere strettamente il patrimonio stabile a quello che viene normativamente indicato come il suo atto originario, la legittima assegnazione, non sembrano poter assumere un valore dirimente. A prescindere dal raro ricorso nella prassi ad atti formali di legittima assegnazione, non si possono tacere le incertezze derivanti dall'utilizzazione del concetto di 'legittima assegnazione implicita'.

Peraltro, se anche, come da più parti auspicato, si instaurasse una prassi diffusa di utilizzo della legittima assegnazione espressa, questa non potrebbe svolgere un ruolo esaustivo nella determinazione in concreto della totalità dei beni appartenenti al patrimonio stabile, poiché sarebbe sempre ipotizzabile l'esistenza di un bene essenziale per la vita della persona giuridica e, pur tuttavia, 'sfuggito' alla legittima assegnazione.

Per queste ragioni, diventa lecito il tentativo di percorrere anche altre vie per cercare di dare un contenuto alla nozione giuridica di *patrimonio stabile*.

²⁹ Cfr. F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile...*, cit., p. 293.

³⁰ Cfr. V. DE PAOLIS, *Alienazione*, cit., p. 10. Nello stesso senso, cfr. J.P. SCHOUPE, *Elementi...*, 1997, cit., p. 132: «Si deve prendere in considerazione che determinati beni appartengono naturalmente al patrimonio stabile (casi di legittima assegnazione implicita)».

5. La prassi amministrativa

Interessanti riferimenti al patrimonio stabile sono rinvenibili anche all'interno di alcuni documenti ecclesiali, i quali, pur non rivestendo la natura di fonti normative, rappresentano atti di indirizzo nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, che, in quanto provenienti da autorevoli organismi, potrebbero offrire un valido contributo al corretto inquadramento dell'istituto, di cui ci si occupa.

I primi documenti da prendere in considerazione sono le due *Istruzioni amministrative* emanate dalla CEI, rispettivamente nel 1992 e nel 2005, che in materia apprestano indicazioni piuttosto simili. Infatti, nelle *Istruzioni* in questione, la nozione di patrimonio stabile viene integrata dall'insieme dei «beni legittimamente assegnati» (cfr. can. 1291) alla persona giuridica come dote permanente – siano essi beni strumentali o beni redditizi – per agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantirne l'autosufficienza economica»³¹.

In egual modo, in entrambe le *Istruzioni* della CEI «si sottolinea la rilevanza di una 'legittima assegnazione' (can. 1291) perché una cosa possa far parte del 'patrimonio stabile' di una persona giuridica»³².

Le diversità tra i documenti *de quibus*, in relazione al patrimonio stabile, sono due.

La prima è riscontrabile nell'invito, contenuto nell'*Istruzione* del 1992, a «procedere con ogni possibile sollecitudine alla individuazione e determinazione del patrimonio stabile di ogni persona giuridica»³³, mentre, nell'*Istruzione* del 2005,

³¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, promulgata l'1 settembre 2005, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2005, 8/9, par. 53. In termini identici si esprime CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, promulgata l'1 aprile 1992, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1992, 3, par. 46.

³² Cfr. *ibidem*.

³³ Cfr. *Istruzione...*, 1992, cit., par. 46, laddove si specifica anche che tale adempimento è «molto opportuno, per non dire indispensabile», in ragione della «certezza che deve caratterizzare sempre il diritto e la necessità di evitare abusi o decisioni arbitrarie degli amministratori, sottratti al controllo dell'autorità tutoria».

con una formula più sobria, si statuisce come sia «opportuno che ogni persona giuridica disponga dell'elenco dei beni costituenti il proprio patrimonio stabile»³⁴. Al riguardo, è facile osservare come l'*Istruzione* del 2005 presupponga l'esistenza di un patrimonio stabile definito, a differenza dell'*Istruzione* del 1992, nella quale il medesimo patrimonio necessita di essere individuato e determinato.

Questa osservazione, in qualche modo, trova corrispondenza nell'altra differenza, tra gli orientamenti emanati dalla CEI nel 1992 e nel 2005, in materia di patrimonio stabile. Per la CEI, nel 1992, fanno parte di quest'ultimo i beni immobili «comunque pervenuti all'ente stesso, a meno che l'autore della liberalità non abbia stabilito diversamente»³⁵, sulla linea di una presunzione *iuris tantum* di appartenenza al patrimonio stabile di ogni bene immobile della persona giuridica.

La presunzione, invece, viene meno nelle indicazioni della CEI del 2005, in virtù delle quali un bene immobile pervenuto all'ente entra a far parte del patrimonio stabile solamente «se l'autore della liberalità ha così statuito»³⁶, nella prospettiva della valorizzazione dell'atto di legittima assegnazione esplicita ai fini dell'iscrizione di un cespite al patrimonio stabile³⁷.

Nella stessa prospettiva si pone anche la *lettera circolare* del 2014, prodotta dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*³⁸. Al n. 1.4., il documento si occupa del patrimonio stabile e lo fonda sul «concetto classico, elaborato dalla dottrina canonistica di 'beni legittimamente assegnati'».

³⁴ Cfr. *Istruzione...*, 2005, cit., par. 53.

³⁵ Cfr. *Istruzione...*, 1992, cit., par. 46.

³⁶ Cfr. *Istruzione...*, 2005, cit., par. 53.

³⁷ M. RIVELLA, *L'Istruzione in materia amministrativa 2005 della Conferenza Episcopale Italiana*, in *Ius Ecclesiae*, 2006, p. 193, valorizza particolarmente questa innovazione, ritenendo che, mediante la stessa, «si è definito in maniera più accurata il concetto di patrimonio stabile».

³⁸ Il testo è consultabile in CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica. Lettera Circolare*, Città del Vaticano, 2014.

Coerentemente con questa premessa, statuisce che «nelle Costituzioni o almeno in un altro testo del Diritto proprio dell'Istituto» risulti «l'obbligatorietà dell'introduzione del concetto di patrimonio stabile». Di conseguenza, chiede che gli istituti dispongano l'elenco dei beni costituenti il patrimonio stabile e gli organi di governo degli istituti medesimi ne stabiliscano, mediante apposita delibera, la legittima assegnazione.

La lettera circolare *de qua*, tuttavia, appare solo propedeutica al successivo intervento della medesima Congregazione nel 2018 *Economia a servizio del carisma e della missione. Orientamenti*³⁹, che si presenta molto più corposo e articolato.

Il documento si occupa in più punti del patrimonio stabile, che viene classificato come strumento teso a garantire la sussistenza dell'istituto e ad agevolare il conseguimento dei suoi fini istituzionali. Vi si dispone che gli organi di governo debbano procedere all'atto di assegnazione mediante apposita delibera e si individuano specificamente le categorie di beni che possono essere legittimamente assegnati al patrimonio stabile. Nell'elenco rientrano i beni destinati alle attività istituzionali, i beni strumentali, quelli che rappresentano la memoria storica dell'ente, i beni mobili capitalizzati e investiti nelle diverse forme del sistema finanziario, e, infine, il cosiddetto 'fondo di sicurezza', il quale viene definito come «il fondo di tutela e sicurezza, da determinare in proporzione alle opere dell'Istituto, della Provincia o della casa religiosa necessari a tutelare l'Istituto in presenza di attività articolate che possano esporlo a rischi economici rilevanti»⁴⁰.

È estremamente interessante la raccomandazione, da parte della Congregazione, di «vigilare che la gestione dei beni assegnati al patrimonio stabile continui ad essere in linea con la missione dell'Istituto, affinché non venga sovraccaricato con patrimoni o attività estranei a quelli istituzionali»⁴¹. Come si può evincere, le direttive della Congregazione in materia di

³⁹ Il testo in CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Economia a servizio del carisma e della missione. Orientamenti*, Città del Vaticano, 2018.

⁴⁰ *Loc. ult. cit.*, p. 67.

⁴¹ *Loc. ult. cit.*, pp. 68-69.

patrimonio stabile non si pongono nella prospettiva della mera salvaguardia dell'integrità patrimoniale dell'ente, ma anche della tutela della sua missione, che potrebbe risultare offuscata da un accumulo di beni sproporzionato rispetto alle esigenze operative dell'Istituto.

Si comprende, così, perché la Congregazione senta il bisogno di chiarire che «stabile non è sinonimo di blindato» e che «l'inevitabile accelerazione dei sistemi economico-finanziari suggerisce di sottomettere a valutazione periodica (secondo le scadenze ritenute più efficaci) i singoli beni inseriti nel patrimonio»⁴².

Sono forse queste ultime le annotazioni più interessanti perché rendono conto del diverso contesto economico, nel quale attualmente si va a calare l'istituto del patrimonio stabile. Un contesto nel quale di stabile c'è ben poco, mentre la gestione dei beni richiede un continuo adattamento alle mutevoli circostanze in cui si opera.

Opportunamente, la Congregazione, al n. 53 dei suoi *Orientamenti*, sottolinea che «se ... i beni funzionali alla vita delle comunità sono ordinariamente posseduti dagli Istituti, con riferimento alle opere esistono modelli assai diversi, spesso giustificati dalle differenti modalità dei rapporti tra Stato e Chiesa, dalle peculiarità dei settori di operatività, dalle dimensioni dell'attività»⁴³.

Se è così (e che sia così appare difficilmente contestabile!), la nozione di patrimonio stabile va indagata necessariamente facendo i conti con l'ordinamento giuridico civile, ignorando il quale ogni sua definizione non può che essere affetta da un significativo margine di astrattezza.

⁴² *Loc. ult. cit.*, p. 69. Nella sezione delle *Indicazioni operative*, gli *Orientamenti* tornano sull'argomento, insistendo che «l'assegnazione dei singoli beni al patrimonio stabile sia sottoposta a valutazione periodica» (*ivi*, p. 100).

⁴³ *Loc. ult. cit.*, p. 84.

6. *Le indicazioni provenienti dalle dispute sulla sottoponibilità degli enti ecclesiastici alle procedure concorsuali*

Il contributo dell'ordinamento civile alla definizione della nozione canonistica di patrimonio stabile negli ultimi decenni è stato notevole e non è sfuggito all'attenzione della dottrina. L'interesse di quest'ultima è stato solleticato soprattutto da alcune vicende giudiziarie in materia di procedure concorsuali o, più in generale, esecutive su beni di enti ecclesiastici.

Come è noto, la questione della sottoponibilità o meno degli enti ecclesiastici a procedure concorsuali rappresenta un tema tradizionalmente controverso in dottrina. Da una parte, vi era chi enfatizzava la specialità della disciplina concordataria degli enti ecclesiastici, con la connessa autonomia qualificata degli stessi, e sosteneva la indiscriminata operatività della rilevanza civile dei controlli canonici sui loro atti di straordinaria amministrazione⁴⁴. Questo orientamento conduceva alla sottrazione degli enti ecclesiastici a procedure fallimentari o, in subordine, alla sostanziale paralisi delle procedure esecutive di fronte alla concreta possibilità di diniego delle licenze canoniche necessarie per poter liquidare il patrimonio ecclesiastico⁴⁵.

Sul fronte opposto, vi era chi sosteneva la piena operatività, per gli enti ecclesiastici operanti nel mercato dei beni e dei servizi, dello statuto dell'imprenditore, e, di conseguenza, la soggezione degli stessi alle procedure concorsuali, senza che

⁴⁴ Il nesso tra l'ambito di operatività della rilevanza civile dei controlli canonici e i limiti alla responsabilità patrimoniale degli enti ecclesiastici ex art. 2740 del codice civile viene rimarcato da A. PERRONE, *La responsabilità patrimoniale dell'ente ecclesiastico imprenditore*, in *Diritto e religioni*, 2023, 2, p. 242.

⁴⁵ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2011⁴, p. 231 ss.; Id., *L'attività assistenziale degli istituti religiosi*, in *Gli istituti religiosi nell'ordinamento dello Stato. I religiosi "datori di lavoro" e "lavoratori"*, a cura di F. CICCIMARRA, Roma, 1988, pp. 224-225; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, Bologna, 1992, p. 180 ss., il quale, tuttavia, specifica che qualora «l'attività commerciale, autonomamente gestita, non si colleghi in modo diretto con l'organizzazione e con le finalità istituzionali (primarie)... le ragioni di solito addotte come ostative alla dichiarazione di fallimento dovrebbero considerarsi fuori causa» (*ivi*, p. 181).

queste ultime potessero essere ostacolate in concreto dalle disposizioni concordatarie in materia di rilevanza civile dei controlli canonici⁴⁶.

In realtà, non mancava, già alcuni decenni or sono, chi, con grande equilibrio, cercava di superare il «conflitto tra regime soggettivo dell'ente e regime delle attività da questo svolte», rilevando, da una parte, che questo conflitto è risolto «dal legislatore pattizio dando prevalenza ai profili soggettivi, strutturali e finalistici dell'ente, sottraendoli ad eventuali alterazioni per effetto dell'applicazione delle leggi civili concernenti le singole attività», dall'altra, specificando, immediatamente dopo, che ciò «non significa che all'ente ecclesiastico non possa essere applicato, in relazione alle attività svolte, lo statuto dell'imprenditore, ma ciò sarà possibile solo nella misura in cui esso non incida irreparabilmente sul suo regime soggettivo come delineato dalla normativa pattizia»⁴⁷.

⁴⁶ Cfr. A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Milano, 1998⁹, p. 427 ss., il quale osserva: «L'art. 7 n. 3 dell'Accordo 1984, che stabilisce la sottoposizione degli enti ecclesiastici alla legge dello Stato, si preoccupa di precisare che tale sottoposizione deve avvenire "nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti": ma una dichiarazione di fallimento non incide sulla struttura e sull'esistenza dell'ente, non ne comporta l'estinzione, in quanto impedisce solo il proseguimento dell'attività economica; quindi è pienamente ammissibile» (ivi, p. 429). Nello stesso senso, M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 2010⁵, p. 253; A. FUCILLO, *Giustizia e religione*, I, Torino, 2011, p. 53 ss.; F. FIORE, *Fallimento degli enti ecclesiastici e svolgimento di attività imprenditoriali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2010, p. 966 ss.; L. MUSSELLI, V. TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Roma-Bari, 2000, pp. 223-224.

⁴⁷ Cfr. P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, I, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino, 2002, p. 180. L'Autore, peraltro, in applicazione di questi principi, negava in termini netti la sottoponibilità degli enti ecclesiastici a procedure fallimentari, rilevando che «per contro occorre riconoscere che l'applicazione delle procedure concorsuali e l'eventualità di una dichiarazione di fallimento appaiono di regola incompatibili con il regime soggettivo dell'ente ecclesiastico: nello specifico perché simili procedure comporterebbero il passaggio dell'amministrazione dell'ente dai suoi organi ordinari a quelli della procedura fallimentare, nominati dall'autorità giudiziaria, con un'evidente alterazione della sua struttura ed anche delle sue finalità» (ivi, p. 181).

Sennonché, nel corso degli ultimi tre lustri, la netta contrapposizione tra questi diversi orientamenti dottrinali è andata attenuandosi per l'effetto di numerose circostanze sopravvenienti.

In primo luogo, l'azione degli enti ecclesiastici in settori, quali la sanità, l'istruzione, il 'turismo' religioso e la stessa assistenza, si è connotata in modo sempre più marcato in senso imprenditoriale, essendo oramai un principio consolidato che «il fine spirituale o comunque altruistico perseguito dagli enti religiosi non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi da essi resi, qualora questi ultimi vengano organizzati in modo che i compensi percepiti siano adeguati ai relativi costi»⁴⁸. Un *modus operandi* per gli enti ecclesiastici imposto dalla diffusa secolarizzazione, che ha ridotto sensibilmente l'entità delle elargizioni per finalità caritative o religiose provenienti dai fedeli, ma anche dal ridotto apporto del finanziamento pubblico a sostegno delle attività religiose⁴⁹. Alla radice del dato di fatto che «il costo rilevante dei servizi offerti nel sociale dagli enti religiosi non può più essere... sostenuto esclusivamente da forme di autofinanziamento né da atti di liberalità dei fedeli»⁵⁰, si pone anche l'aumento dei costi che, in gran parte, appare «determinato dal perfezionarsi delle tecnologie e dalla complessità della legislazione»⁵¹.

Opportunamente la dottrina, pur riconoscendo la piena compatibilità tra ente ecclesiastico e attività d'impresa, ha, però, chiarito che ciò può avvenire «a condizione che il lucro perseguito non sia soggettivo ma oggettivo, ovvero finalizzato a incrementi di patrimonio strumentali alla acquisizione dei

⁴⁸ Cfr. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2025⁵, pp. 137-138.

⁴⁹ Per una approfondita analisi circa le modalità di reperimento delle risorse economiche degli enti ecclesiastici nel sistema economico moderno, cfr. F. FRANCESCHI, *Il finanziamento degli enti confessionali fra tradizione e innovazione*, I, *Gli enti cattolici*, Torino, 2024.

⁵⁰ Cfr. A. FUCCILLO, *Gli enti religiosi nel diritto ecclesiastico*, in *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, a cura di A. FUCCILLO, L. DECIMO, Napoli, 2022, p. 46.

⁵¹ Cfr. P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino, 2011², p. 188.

mezzi necessari per la concretizzazione delle finalità essenziali (ovvero, quelle di religione o di culto)» e «che l'eventuale distribuzione di utili si porrebbe in evidente contraddizione con gli obiettivi originari e strutturali degli enti ecclesiastici»⁵².

La necessità di agire in forma imprenditoriale ha fatto sì che gli enti ecclesiastici medesimi, talvolta, avvertissero le norme di derivazione concordataria a tutela della loro identità, più come un limite alla loro operatività che come una effettiva condizione di favore. È ben noto, infatti, che le delimitazioni della responsabilità patrimoniale, insite nella disciplina degli enti ecclesiastici, potrebbero finire per compromettere la stessa affidabilità negoziale degli enti medesimi, con conseguenze negative, che sono state evidenziate, anche in relazione alla difficoltà di avere accesso al credito bancario⁵³.

Prendono forza, allora, quei dubbi espressi dalla più recente dottrina, allorché afferma che «è estremamente complesso sostenere nei moderni ordinamenti giuridici l'opponibilità ai terzi delle autorizzazioni tutorie previste per l'attività d'impresa dell'ente ecclesiastico»⁵⁴. Peraltro, già qualche anno prima, Antonio Fuccillo si era spinto, non senza argomentazioni molto convincenti, a sostenere che «l'attività negoziale dell'ente ecclesiastico, ove riferita alle finalità commerciali, sarà soggetta alle norme in tema d'impresa, con l'importante conseguenza della presunzione di piena capacità per i rappresentanti dell'ente per le attività svolte durante l'esercizio delle attività di impresa»⁵⁵.

⁵² Cfr. M. PARISI, *Questioni problematiche in tema di procedure concorsuali dell'ente ecclesiastico imprenditore*, in *Gli enti religiosi...*, loc. cit., pp. 292-293.

⁵³ Cfr. le osservazioni di A. CHIANALE, *Appunti sui finanziamenti bancari agli enti religiosi operanti come impresa sociale e nel Terzo settore: la separazione patrimoniale*, in *Rivista di diritto bancario*, 2020, p. 543 ss.

⁵⁴ Cfr. L. DECIMO, *Gli enti religiosi nel diritto vivente. Paradigmi teorici e protocolli operativi*, Torino, 2025, p. 132, la quale, più decisamente, prosegue: «Ciò potrebbe infatti alterare l'intero sistema di rappresentanza commerciale approntato dal legislatore, in favore di un privilegio che non sembra neanche proponibile in tale settore».

⁵⁵ Cfr. A. FUCCILLO, *Gli enti religiosi nel mercato dei beni e dei servizi*, in *Enti religiosi e riforma del non profit*, a cura di A. GUARINO, Napoli, 2020, p. 38.

Nello stesso tempo, accanto a queste criticità o incertezze, che accompagnano l'attività d'impresa svolta dagli enti che siano espressione di organizzazioni confessionali, non mancano elementi che costituiscono un capitale sociale intrinseco per l'ente ecclesiastico imprenditore; infatti, si è rilevato che «il fatto che un bene o un servizio sia prodotto o realizzato da un ente religioso rispetto ad un altro ente di diritto comune suscita nell'utente finale una maggiore affidabilità e sicurezza»⁵⁶.

Altro elemento che concorre ad attutire l'impatto delle procedure concorsuali sulla struttura e sulle finalità degli enti ecclesiastici è rappresentato dalla promulgazione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Caratteristica del Codice è la composizione assistita della crisi d'impresa, con la predisposizione di una serie di interventi, anche tendenti a far emergere la crisi prima del suo aggravarsi, miranti alla conservazione del valore dell'impresa e all'incentivazione dello strumento negoziale, quale via di superamento della situazione di squilibrio patrimoniale e finanche dello stato di insolvenza. In questo nuovo contesto, la liquidazione concorsuale del patrimonio, che svolgeva un ruolo centrale nelle procedure fallimentari, si pone ora come *extrema ratio* nella gestione della crisi, cosicché «il nuovo Codice riduce (ma non elimina) gli elementi di contrasto tra la specialità strutturale e finalistica degli enti religiosi e le procedure concorsuali»⁵⁷.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 35. L'Autore specifica ulteriormente che «le imprese gestite, controllate o amministrate da enti religiosi sono da sempre considerate come realtà commerciali aventi una importante sostenibilità sociale e i cui obiettivi, ancorché imprenditoriali, sono improntati ad una notevole eticità. Esse, infatti, seguono regole di matrice religiosa volte al bene comune e non unicamente al guadagno individuale» (*ivi*, pp. 35-36).

⁵⁷ È il giudizio sintetico, ma pienamente condivisibile, di L. DECIMO, *Gli enti religiosi nel diritto vivente...*, cit., p. 117.

7. *L'apporto della giurisprudenza civile alla 'separazione patrimoniale' per l'ente ecclesiastico imprenditore*

Peraltro, forme di coordinamento con l'autorità confessionale, tali da rendere meno 'traumatica' la gestione della crisi d'impresa per l'ente ecclesiastico, erano emerse, in qualche caso, perfino in relazione alla fase liquidatoria. Il caso più clamoroso è costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 432 del 30 maggio 2013⁵⁸, nella quale la procedura concorsuale viene attivata su richiesta della stessa Santa Sede⁵⁹.

La decisione *de qua* opera una separazione patrimoniale nell'ambito del complessivo compendio dei beni posseduti dall'ente ecclesiastico imprenditore⁶⁰. Pone da una parte i beni funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali tipiche degli enti ecclesiastici, dall'altra quelli che ineriscono al «segmento propriamente economico-imprenditoriale dell'attività dall'ente stesso esercitata»⁶¹. Solo questi ultimi possono rappresentare la garanzia patrimoniale in relazione all'attività d'impresa dell'ente ecclesiastico, e, pertanto, diventare oggetto di eventuale liquidazione concorsuale⁶², evitandosi, così, «una arbitraria ingerenza negli *interna corporis* confessionali»⁶³.

Lo stesso Tribunale di Roma, in un altro provvedimento di poco successivo, pronunciandosi nel solco interpretativo della menzionata precedente sentenza, reputa legittima «la man-

⁵⁸ Il testo della sentenza è rinvenibile su *www.ilcaso.it*.

⁵⁹ Cfr. P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune*, in *Gli enti religiosi...*, loc. cit., p. 67, il quale, tuttavia, esprime «perplexità in relazione all'evidente ingerenza dell'autorità civile nell'amministrazione dell'ente, sia pure attuata con il consenso della stessa autorità ecclesiastica».

⁶⁰ A. LICASTRO, *Gli enti religiosi tra diritto comune e diritto speciale*, in *Gli enti religiosi...*, loc. cit., p. 602, osserva come sia «singolare che, per rispettare la struttura e la finalità dell'ente ecclesiastico, il tribunale giunga a sezionarlo, creando sostanzialmente due distinti soggetti giuridici».

⁶¹ Cfr. Tribunale di Roma 30 maggio 2013, n. 432, loc. cit., p. 13.

⁶² F.S. REA, *Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive*, in *Diritto e religioni*, 2024, 2, p. 272, nutre dubbi sulla legittimazione di tale decisione in base al dato normativo.

⁶³ Cfr. M. PARISI, *Questioni problematiche in tema di procedure concorsuali dell'ente ecclesiastico imprenditore*, in *Gli enti religiosi...*, loc. cit., p. 298.

cata cessione ai creditori di due soli immobili non destinati ad attività produttive ... posto che nell'ordinamento canonico tali immobili vengono annoverati nel cd. 'patrimonio stabile' dell'ente religioso e non possono pertanto essere liberamente alienati in quanto secondo l'ordinamento canonico destinati ad assicurare la sussistenza e le finalità dell'ente»⁶⁴.

Come si può notare, queste pronunce spostano il baricentro della questione dalla qualificazione soggettiva dell'ente ecclesiastico alla specifica destinazione dei beni patrimoniali, arrivando, forse per la prima volta in un atto giurisdizionale civile, a utilizzare la categoria canonistica del 'patrimonio stabile'; una utilizzazione, che è stata oggetto di non poche critiche in dottrina⁶⁵.

In primis, si è contestato che il riferimento al patrimonio stabile verrebbe a preservare dalla liquidazione concorsuale solamente una cerchia ristretta di beni, considerata essenziale per la sussistenza dell'ente. Tuttavia, «normalmente l'ente persegue le proprie finalità istituzionali religiose anche con altri beni che al patrimonio stabile non appartengono», con la conseguenza che «limitando ... al patrimonio stabile i beni su cui i creditori non si possono soddisfare, si corre il rischio di far rientrare nella massa fallimentare anche beni (mobili e immobili) non destinati all'esercizio di un'attività di impresa, ma funzionali ad attività di natura religiosa su cui lo Stato non vanta in realtà competenze»⁶⁶.

Sotto un altro versante, il ricorso alla nozione di patrimonio stabile è stato ritenuto problematico, in ragione della incerta determinazione dei beni in esso rientranti⁶⁷. L'u-

⁶⁴ Cfr. Tribunale Roma, decreto 25 luglio 2013, p. 5, consultabile su www.portalecreditori.it.

⁶⁵ Da segnalare anche la posizione di A. BETTETINI, *Enti religiosi, attività di impresa e procedure concorsuali*, in *Rivista di Diritto Societario*, 2017, 2, p. 599, nota 66, secondo il quale anche il ricorso all'istituto canonico della fondazione pia non autonoma potrebbe essere utile per la creazione, nell'ambito del complesso dei beni posseduti da un ente ecclesiastico, di patrimoni separati, destinati specificamente all'esercizio dell'attività di impresa.

⁶⁶ Cfr. A. BETTETINI, *Enti religiosi...*, cit., p. 591.

⁶⁷ F.S. REA, *Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza...*, cit., p. 321, auspica un raccordo negoziale tra l'autorità civile e quella religiosa, affinché

nico elemento formale, infatti, che il diritto canonico prevede per ascrivere un bene nel perimetro del patrimonio stabile, sarebbe la legittima assegnazione, e ciò potrebbe aprire le porte al rischio di un «ricorso opportunistico al patrimonio stabile», che «costituirebbe, in una logica di diritto internazionale, una esemplare violazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei trattati ex art. 26 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati»⁶⁸.

8. *I patrimoni destinati nell'evoluzione normativa civile*

In realtà, la menzionata giurisprudenza, più che risentire della nozione canonistica di patrimonio stabile, è influenzata dalla crescente rilevanza nell'ordinamento civile della figura del patrimonio destinato. Quest'ultimo è andato affermandosi come istituto di carattere generale attraverso numerosi, ma importanti, passaggi normativi. Il primo di questi sembra essere la legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della Convenzione, adottata a L'Aja l'1 luglio 1985, mediante la quale ha fatto ingresso nell'ordinamento italiano il trust⁶⁹.

Agli inizi del terzo millennio interviene la riforma del diritto societario, di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che introduce gli artt. 2447 *bis* e seguenti nel Codice civile a regolamentazione dei patrimoni destinati a uno specifico affare. Il novello istituto svolge l'evidente funzione di consentire alla società disponente di poter esercitare una determinata attività imprenditoriale, senza dover necessariamente impegnare, quale capi-

possa esserci chiarezza «sui criteri di distinzione dei beni di un certo ente ecclesiastico che svolga attività di impresa, distinguendo tra beni funzionali alle attività di religione e di culto e beni legati ad attività commerciali».

⁶⁸ Cfr. A. PERRONE, *La responsabilità patrimoniale...*, cit., pp. 242-243.

⁶⁹ Si trattava di una novità di grande rilievo, tuttavia con una limitata utilizzazione pratica nei primi decenni di vigenza, probabilmente anche per le potenziali criticità in relazione al principio di responsabilità patrimoniale generale ex art. 2740 del Codice civile.

tale di rischio, la totalità del proprio patrimonio e senza dover ricorrere, a tale scopo, alla costituzione di una nuova società⁷⁰.

Alcuni anni dopo, il Codice civile viene integrato dall'art. 2645 *ter*, che disciplina specificamente i patrimoni destinati, con l'effetto di svincolare la destinazione patrimoniale dall'elemento soggettivo della titolarità, che assume un ruolo del tutto marginale. La norma, come si può facilmente intuire, presenta estese potenzialità applicative⁷¹, in quanto appresta «uno schema generale di opponibilità della destinazione patrimoniale, ovvero delle diverse fattispecie con le quali l'autonomia privata, in forma unilaterale o attraverso un trasferimento, intenda fiduciariamente vincolare un patrimonio a uno scopo»⁷².

L'esito di questo complesso processo normativo, che già si riflette ampiamente nella giurisprudenza romana sopra citata, lo si coglie ancora di più analizzando l'articolata disciplina degli enti religiosi nell'ambito del Codice del terzo settore, di cui al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

In questo Codice la novità fondamentale per gli enti religiosi è la statuizione, all'art. 4, comma terzo, dell'obbligo di costituire un patrimonio destinato, finalizzato allo svolgimento delle attività di interesse generale così come definite dal successivo art. 5. Ed è significativo che l'obbligo in questione, nel contesto della disciplina del *non profit*, sia previsto solo per gli enti religiosi, e, significativamente, dopo avere richiamato poco prima, nel medesimo comma, il necessario «rispetto della struttura e della finalità di tali enti».

Quest'ultimo principio, che, come è noto, almeno per gli enti della Chiesa cattolica, trova la sua fonte nell'art. 7, n. 3, comma secondo, del Concordato⁷³, e nel quale si riassume la

⁷⁰ Cfr. G. MARANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuridico-economica*, Roma, 2004.

⁷¹ L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010², p. 172, ha definito l'istituto come «un contenente pronto ad ospitare i più vari contenuti».

⁷² Cfr. L. CAVALAGLIO, *La fondazione fiduciaria: struttura e funzione della destinazione patrimoniale*, Padova, 2017, p. 187.

⁷³ Si tratta di una salvaguardia dell'identità delle organizzazioni confessionali ribadita, diffusamente e in termini variegati, anche nelle intese finora stipulate con i culti acattolici ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

tutela della specialità soggettiva degli enti ecclesiastici, non viene più tradotto puramente in una distinta regolamentazione delle attività svolte, ma, sempre più spesso, si sostanzia in una frattura del patrimonio dell'ente.

Peraltro, la stessa distinzione delle attività non riesce più a rappresentare un criterio dirimente o esclusivo, per identificare la disciplina applicabile nel caso concreto all'ente che le esercita, infatti, già da svariati decenni la dottrina più attenta aveva segnalato il venir meno del principio di stretta corrispondenza tra qualificazione soggettiva e tipologia di attività svolta⁷⁴. Anche nella dottrina ecclesiasticistica più recente si è giunti alla pacifica conclusione che «la scelta della struttura, pur condizionando la gestione dell'ente, non ne controlla del tutto le attività, che non sono mai esclusive di una 'forma organizzativa' e non esercitabili sotto un'altra veste giuridica. La scelta del tipo, quindi, è discrezionale per l'utilizzatore la cui opzione è scegliere tra le varie proposte astratte del sistema quella che, a suo giudizio, meglio soddisfa le esigenze da perseguire, nella consapevolezza, però, che tra finalità tipiche della struttura scelta e scopi concreti da perseguire non vi è sempre un rapporto di esclusiva»⁷⁵.

Si comprende, così, come l'asse della tutela della struttura e della finalità dell'ente ecclesiastico si sia spostato dalla distinzione delle attività alla separazione dei patrimoni in virtù della loro destinazione⁷⁶.

⁷⁴ Cfr. P. RESCIGNO, *Fondazione e impresa*, in *Rivista delle società*, 1967, p. 831 ss. Interessanti già le intuizioni di T. ASCARELLI, *Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica dell'interpretazione*, in *Saggi giuridici*, Milano, 1949, p. 83 ss.

⁷⁵ Cfr. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture...*, cit., pp. 142-143.

⁷⁶ Su tutto questo processo evolutivo, sia consentito rinviare ad A. GUARINO, *Le destinazioni patrimoniali degli enti religiosi*, in *Enti religiosi...*, loc. cit., p. 305 ss.

9. *Se possa utilizzarsi anche l'ordinamento civile per definire il concetto di patrimonio stabile*

La significativa congerie di dati, provenienti dall'ordinamento civile, potenzialmente idonei a offrire spunti per una definizione più precisa della nozione canonistica di patrimonio stabile, impone una breve riflessione sulla correttezza metodologica di una simile operazione. In altri termini, occorre chiedersi se gli elementi provenienti dall'ordinamento civile sopra evidenziati, l'elaborazione dottrinale, la giurisprudenza, l'evoluzione normativa, possano essere legittimamente utilizzati dal diritto canonico, per chiarire e integrare il concetto di patrimonio stabile.

La questione rientra in un filone di studio classico, quale quello della rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico; un tema, che sul finire dello scorso millennio, è stato oggetto di un'accurata monografia, che resta ancora la pietra miliare per chiunque lo voglia affrontare⁷⁷.

Si tratta di una materia che presenta numerosi profili problematici, in rapporto alle varie forme, mediante le quali gli ordinamenti civile e canonico vengono a contatto. La dottrina ha, così, appuntato la sua attenzione sulla valenza delle norme di derivazione concordataria, sulle disposizioni canoniche che implicitamente presuppongono la competenza dello Stato, sugli obblighi o raccomandazioni di osservanza della legislazione civile contemplati in fonti canoniche, sulla subordinazione di situazioni giuridiche canoniche a contenuto e portata di disposizioni civili⁷⁸.

⁷⁷ Si fa riferimento a G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Milano, 1998.

⁷⁸ Per tutti i dibattiti dottrinali attinenti, si rinvia alla sopra citata G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato...* In materia, cfr. le vivaci espressioni di P. GHERRI, *Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale...*, cit., pp. 174-175: «È difficile per un canonista ragionare in termini di Società cooperative, o di Società di capitali, nella piena consapevolezza che – ad ogni effetto – si tratta di Diritto canonico vero e proprio! Eppure è così che stanno le cose: non si tratta di un mero *Diritto suppletorio* (ex Can. 1290) ma di un vero *Diritto canonico* (ex Cann. 22 e 1284): sempre secondario e derivato, ma sempre anche canonico. Secondo la disposizione del Can. 22, infatti, il Diritto *privato*,

Per quanto attiene al presente lavoro, appare centrale la questione della rilevanza delle disposizioni concordatarie nell'ordinamento canonico, le quali acquistano valore normativo nel diritto della Chiesa in virtù della loro pubblicazione negli *Acta Apostolicae Sedis*⁷⁹, senza che occorra un ordine interno di esecuzione⁸⁰.

Nella specie, la norma concordataria che è stata l'occasione per i vari approfondimenti condotti in ambito civile è l'art. 7, n. 3, comma secondo, dell'Accordo di Villa Madama, che fissa due principi. Ai sensi del primo di questi, le attività diverse da quelle di religione o di culto⁸¹, anche se svolte da enti ecclesiastici, devono sottostare alla normativa di diritto comune. Il secondo principio pone un limite al primo; infatti, la soggezione alle leggi dello Stato non può spingersi fino al punto di non rispettare la struttura e la finalità di tali enti.

Come si è visto sopra, la dottrina e la giurisprudenza si sono impegnate ad affrontare la coesistenza di questi due principi normativi, in modo specialmente approfondito, in relazione al problema della sottoponibilità o meno degli enti ecclesiastici alle procedure concorsuali. Lo hanno fatto operando separazioni patrimoniali nell'ambito del complesso dei beni possedu-

societario, commerciale, del lavoro, propri di ciascuno Stato diventano Diritto canonico 'particolare', al pari di quello della correlata Conferenza episcopale».

⁷⁹ Il Concordato del 1984 è stato pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*, 1985, p. 512 ss.

⁸⁰ L. SPINELLI, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di Diritto Canonico*, in collaborazione con G. DALLA TORRE, Milano, 1985², p. 68, nota 42, chiarisce come questa non necessità dell'ordine interno di esecuzione derivi dalla circostanza che «nel sistema giuridico della Chiesa il supremo organo esecutivo è anche il supremo organo legislativo, essendovi distinzione ma non separazione di poteri. Conseguentemente è superflua, per l'ordinamento canonico, l'esigenza di una legge che trasformi il diritto esterno (definito dal potere esecutivo), in diritto interno (emanato dal potere legislativo)». Con finezza giuridica M. PETRONCELLI, *Diritto canonico*, Napoli, 1983⁸, p. 69, osserva che «la stipulazione del concordato obbliga i contraenti ma non i sudditi della Chiesa e dello Stato. Per i fedeli il concordato che disciplina la condizione della Chiesa in un determinato territorio diviene obbligatorio solo con la pubblicazione che di esso si fa negli *Acta Apostolicae Sedis*».

⁸¹ Sono quelle esplicitate dall'art. 16, lett. b, della legge n. 222 del 20 maggio 1985, e, cioè, «assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

ti dall'ente ecclesiastico, e, talora, in particolare la giurisprudenza, sono arrivati a fare riferimento alla nozione canonistica di patrimonio stabile.

Al riguardo, è pertinente ricordare che, quando si menziona la *canonizatio* delle leggi civili, «si considerano non solo le norme giuridiche di rango propriamente legislativo, ma anche quelle regolamentari, le consuetudini, le decisioni giurisprudenziali ecc.»⁸². Pertanto, in via generale, le applicazioni giurisprudenziali civili di norme concordatarie presentano tutti i crismi per poter costituire, sia pure con gli opportuni adattamenti, elementi ermeneutici utilizzabili nell'ordinamento canonico.

Per altri versi, si può ritenere che oggetto di *canonizatio* siano anche le leggi civili che regolamentano il terzo settore. Gli enti ecclesiastici che intendono operare in tale ambito devono necessariamente sottostare alla disciplina civile, che, sostanzialmente, non sembra presentare evidenti incompatibilità con i principi dell'ordinamento canonico.

Specificamente, se gli enti della Chiesa vorranno assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 117 del 2017, dovranno costituire un patrimonio destinato. Nella contrapposizione tra quest'ultimo e il patrimonio residuale dell'ente disponente, emergono categorie giuridiche nel diritto civile e, di riflesso, anche nel diritto ecclesiale, rispetto alle quali le questioni definitorie della nozione canonistica di patrimonio stabile non possono rimanere indifferenti.

10. Verso una nozione 'negativa' di patrimonio stabile

Su queste premesse, sembra utile, oltre che legittimo, vagliare i contributi provenienti dall'ordinamento civile, per verificare se e quale nozione di patrimonio stabile ne fuoriesca, per confrontarne la compatibilità e le affinità con la nozione

⁸² Cfr. G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato...*, cit., p. 2, dove ulteriormente, si sottolinea anche che «negli ordinamenti di *common law* molte regole giuridiche non sono contenute in specifici atti normativi bensì in decisioni giurisprudenziali basate sull'affermazione di principi tratti dall'esperienza» (*ivi*, nota 2).

canonistica dello stesso, che, a sua volta, ne potrebbe ricevere un interessante apporto definitorio.

Nel breve *excursus* sopra compiuto, il primo dato rilevante emerso proviene dalla giurisprudenza romana, che, in occasione di procedure concorsuali a carico di enti ecclesiastici, ha nettamente distinto tra i beni sottoposti allo statuto dell'imprenditore e quelli destinati alle finalità istituzionali. Questi ultimi, in un provvedimento sopra menzionato, vengono annoverati esplicitamente nel patrimonio stabile, in quanto destinati ad assicurare la sussistenza e le finalità dell'ente.

In questo contesto ermeneutico, il patrimonio stabile viene identificato come il complesso dei beni non impegnati in attività soggette al rischio d'impresa, in ragione della loro funzione essenziale per l'esistenza dell'ente ecclesiastico.

Come si vede, il patrimonio stabile in questa prospettiva assume un ruolo primario sotto il profilo teleologico, mentre sotto l'aspetto, per così dire, procedimentale di formazione si atteggia come patrimonio residuale, rispetto alla costituzione di un ramo dell'ente, destinato allo svolgimento di attività in forma imprenditoriale.

La conformazione residuale del patrimonio stabile, in qualche modo, ritorna anche nel confronto con la legislazione italiana in materia di patrimoni destinati e, in particolare, con quella relativa al terzo settore. Una correlazione non sfuggita a una recente dottrina, che ha avuto il merito di confrontare il patrimonio stabile con il patrimonio destinato, la cui costituzione è imposta dal Codice del terzo settore agli enti religiosi, che intendano accedere alla qualifica di enti del terzo settore⁸³. Il citato orientamento coglie le affinità tra i due tipi di patrimonio nell'aspetto di separazione e di finalizzazione specifica, senza nascondersi i punti di discontinuità. Questi ultimi vengono identificati nel fatto che «al netto della natura giuridica esclusivamente canonica del patrimonio stabile, la differenza di fondo si concentra nel prevalere dei profili legati al-

⁸³ Cfr. C.E. VARALDA, *Osservazioni sul patrimonio stabile degli enti canonici. Al crocevia fra disciplina civile, diritto canonico e prassi*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchese.it), 2024, 12, pp. 82-83.

la dimensione delle attività che la riforma del terzo settore intende privilegiare»⁸⁴.

Si tratta di osservazioni pertinenti, che, però, presentano il limite di rapportare il patrimonio stabile al patrimonio destinato, senza evidenziare le affinità, sicuramente più marcate, che corrono tra il patrimonio stabile e il complesso dei beni che residuano in capo all'ente ecclesiastico disponente, dopo la costituzione del patrimonio destinato.

Invero, l'ente disponente, in sede di costituzione del patrimonio destinato, avrà cura di non trasferire a quest'ultimo i beni considerati essenziali per la propria esistenza. Infatti, uno dei motivi fondamentali, alla base della costituzione del patrimonio destinato, appare proprio quello di evitare che l'ente ecclesiastico debba rispondere con tutti i suoi beni delle obbligazioni assunte dal ramo creato per lo svolgimento delle attività di interesse generale, previste dal Codice del terzo settore⁸⁵. In altri termini, l'ente ecclesiastico disponente conferirà al patrimonio destinato quei beni che è disposto eventualmente a 'sacrificare' nella deprecata ipotesi di insolvenza, nella quale dovesse ricadere il ramo delegato a operare come ente del terzo settore⁸⁶.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 83.

⁸⁵ L'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2017 contiene un elenco piuttosto esteso delle attività di interesse generale. A titolo solamente esemplificativo, si spazia dai servizi sociali alle prestazioni sanitarie, dalla formazione professionale alla tutela dell'ambiente, dalla ricerca scientifica all'organizzazione di attività culturali e artistiche, dalle attività turistiche alla prevenzione del bullismo, dal sostegno al commercio equo e solidale all'integrazione dei migranti, dall'agricoltura sociale alle attività sportive dilettantistiche, dalla beneficenza alla tutela dei diritti umani, dalle adozioni internazionali alla protezione civile, dalla promozione della cultura della legalità alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

⁸⁶ Nei primissimi anni di vigenza del Codice del terzo settore, nell'ambito degli enti religiosi era diffusa la preoccupazione che una cattiva gestione del loro ramo ETS potesse riverberare i suoi effetti pregiudizievoli anche sul patrimonio degli enti, dai quali il ramo era stato distaccato. Evidentemente per far fronte a questi timori, è intervenuta la legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del d.l. n. 77 del 31 maggio 2021, recante 'Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure', che, all'art. 66, con riferimento ai decreti legislativi nn. 112 e 117 del 2017, ha stabilito

Si comprende, così, come l'affinità prevalente vada colta non tanto nel raffronto del patrimonio stabile col patrimonio destinato, quanto piuttosto nel rapporto con i beni residuali rimasti in capo all'ente disponente. Questi ultimi non vengono impiegati in attività potenzialmente 'rischiose' sotto il profilo economico, ma restano salvaguardati, rimanendo pienamente soggetti ai penetranti controlli canonici.

Orbene, sia nel caso degli enti ecclesiastici potenzialmente sottoposti a procedure concorsuali, sia nel caso dei medesimi enti ecclesiastici attivi nel terzo settore, l'ordinamento civile tende a distinguere e separare il patrimonio di rischio da quello che continua a usufruire di quella tutela conservativa peculiare del diritto canonico.

A ben vedere, questa speciale tutela identifica uno degli elementi normativi, che connotano il patrimonio stabile nell'ordinamento ecclesiale. Di più, la tutela *de qua* è il profilo che unisce la conformazione giuridica del patrimonio stabile, così come disciplinato dal *codex* del 1983, a quel compendio di beni che integra la categoria delle '*res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt*', che, secondo un orientamento diffuso in dottrina, definiva, pur senza menzionarlo esplicitamente, il patrimonio stabile nella codificazione piano-benedettina nonché nella manualistica più antica.

La speciale protezione dei beni rientranti nel patrimonio stabile si erge come il dato comune a una immemorabile tradizione giuridica, che trova riscontro anche nel contributo, legittimamente attingibile dall'ordinamento civile, per dare un contenuto alla nozione canonistica di patrimonio stabile.

I sopracitati dati giuridici, desunti dal diritto civile vivente, risultano pienamente coerenti con la legislazione canonica contenuta nel codice giovanneo-paolino, che, se da una parte conferma la sottoposizione a controlli delle *alienationes* di beni rientranti nel patrimonio stabile, dall'altro appare estremamente parca nella determinazione espressa dei medesimi

che gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono delle obbligazioni, contratte in relazione alle attività di interesse generale, solamente nei limiti del patrimonio destinato. Sul punto sia concesso rinviare ad A. GUARINO, *Le destinazioni patrimoniali...*, cit., p. 317 ss.

beni. L'unico riferimento esplicito nella disciplina codicistica è quello al concetto di legittima assegnazione, come fonte di iscrizione di un bene al patrimonio stabile.

Si tratta di un riferimento normativo non sostanziale, ma solamente procedurale, e il cui contenuto appare estremamente incerto, al punto che il suo raro riscontro nella prassi ha indotto la dottrina a teorizzare l'esistenza di una legittima assegnazione implicita, alla quale in concreto gli enti ecclesiastici farebbero ricorso più frequentemente.

Questo quadro di apparente reticenza normativa del codice del 1983, talora oggetto di rilievi critici, in realtà, alla luce dei contributi provenienti dall'ordinamento civile alla nozione di patrimonio stabile, potrebbe, invece, rappresentare un segno di prudenza, se non anche di lungimiranza, del legislatore canonico. Infatti, il vigente *codex* vede la luce in un momento di grande trasformazione della realtà sociale ed economica, che coinvolge anche le modalità operative degli enti della Chiesa, nonché di avvio di una profonda riflessione sulle persone giuridiche in ambito scientifico.

Si tratta di processi che, attraverso percorsi diversi, portano al medesimo risultato. Invero, se da una parte la modalità imprenditoriale connota sempre più spesso l'attività degli enti ecclesiastici, inducendoli a separare il patrimonio 'di rischio' da quello 'stabile', dall'altra la 'demitizzazione' della personalità giuridica⁸⁷, in connessione col venir meno del principio di

⁸⁷ Volendo restare nell'ambito della dottrina ecclesiasticistica, già oltre mezzo secolo fa, G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico (contributo allo studio delle persone morali)*, Milano, 1974, p. 120 ss., partiva dalla considerazione dell'esistenza di «enti che, pur non essendo configurabili come persone giuridiche, mancando in essi la *reductio ad unum* propria di queste, non possono neppure essere ascritti al genere delle comunioni; fra queste e quelle deve, pertanto, essere ammessa una figura intermedia, il soggetto non personificato, caratterizzato teoricamente da un'autonomia patrimoniale imperfetta: là dove non v'è responsabilità patrimoniale dei singoli, ma responsabilità del gruppo che escluda quella dei singoli, ivi è giocoforza ammettere l'esistenza di un soggetto a sé stante, almeno ai fini patrimoniali; l'eterodossia di tale costruzione, rispetto alla dommatica tradizionale, non può in ogni modo impedire di adottarla, se non si vogliono lasciare fuori d'ogni sistemazione talune ipotesi» (*ivi*, pp. 120-121), per giungere alla conclusione che «la persona giuridica, ritenuta fino ad una certa epoca, come

corrispondenza tra struttura e attività degli enti, conduce alla distinzione dei patrimoni in relazione alla loro funzione e alla valorizzazione della destinazione impressa agli stessi⁸⁸.

È intuibile che in questo contesto un istituto come il patrimonio stabile trovi spazi per sviluppi applicativi sempre più ampi e, fino a pochi anni or sono, difficilmente prevedibili.

La mancanza, nell'attuale disciplina codicistica, di una puntuale determinazione dei beni rientranti nel patrimonio stabile rende più duttile l'utilizzazione di questo istituto e ne favorisce l'adattamento alle diverse esigenze provenienti dalle mutevoli condizioni economiche e sociali. L'indeterminatezza del contenuto e la sua connotazione in negativo, cioè residuale, rispetto al patrimonio di rischio, pertanto, non costituiscono fattori di criticità del patrimonio stabile, ma ne rappresentano le qualità, che lo rendono un valido strumento per salvaguardare la struttura e la finalità degli enti ecclesiastici.

la sola forma idonea per diventare soggetto di diritto (s'intende, sempre oltre la persona fisica) diventa così una delle forme della soggettività: gli indici di questa non coincidono né si fondono con gli indici di quella» (*ivi*, p. 126).

⁸⁸ È significativo che tale processo sia avvenuto nel diritto canonico prima che in quello civile. In materia resta fondamentale M. CONDORELLI, *Destinazione di patrimoni e soggettività giuridica nel diritto canonico. Contributo allo studio degli enti non personificati*, Milano, 1964.

ANTONIO GUARINO, La nozione canonica di patrimonio stabile: un tentativo di definizione

Sotto il profilo normativo, il patrimonio stabile compare espressamente per la prima volta nel codice di diritto canonico del 1983 e, nelle due uniche disposizioni che vi fanno riferimento, i cann. 1285 e 1291, non se ne trova una specifica definizione.

La dottrina ha cercato di trovare nella tradizione canonistica l'origine dell'istituto, individuandone il contenuto nelle *'res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt'*, senza poter, comunque, giungere a conclusioni univoche.

L'unico dato normativo certo è il riferimento alla legittima assegnazione come fonte di ascrizione di un determinato bene al *patrimonium stabile*. Tuttavia, lo scarso ricorso a questo strumento formale nella prassi ecclesiale ha indotto la dottrina a ipotizzare l'esistenza di una legittima assegnazione implicita.

Appare evidente come la definizione della nozione giuridica di patrimonio stabile si presenti estremamente ardua. Data questa difficoltà, il lavoro cerca di valorizzare gli apporti provenienti dall'ordinamento civile, al fine di ricavare elementi utili a tal fine.

Il percorso di ricerca ha come punto di arrivo la determinazione della nozione di patrimonio stabile in termini 'negativi', sostanzialmente come complesso di beni non destinato ad attività di rischio: una ricostruzione dell'istituto pienamente coerente con la scarsità di elementi definitori offerti dal *codex*.

Parole chiave: ordinamento canonico, enti ecclesiastici, patrimonio stabile.

ANTONIO GUARINO, The canonical notion of stable patrimony: an attempt at a definition

From a legal standpoint, the stable patrimony appears explicitly for the first time in the 1983 code of canon law, and in the only two provisions that refer to it, canons 1285 and 1291, no specific definition is provided.

Scholars have sought to trace the origin of this institution within canonical tradition, identifying its content as *'res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt'*, without, however, reaching unequivocal conclusions.

The only certain legal provision is the reference to legitimate assignment as the basis for classifying a specific asset as part of the *patrimonium stabile*. However, the rare use of this formal instrument in ecclesiastical practice has led legal scholars to hypothesize the existence of an implicit legitimate assignment.

It is clear that defining the legal concept of stable patrimony is an extremely difficult task. Given this difficulty, this study seeks to draw upon contributions from civil law in order to identify useful elements for this purpose.

The research aims to define the concept of stable patrimony in ‘negative’ terms, essentially as a set of asset not intended for risky activities: a reconstruction of the institution that is fully consistent with the scarcity of defining elements provided by the *codex*.

Key words: canonical order, ecclesiastical bodies, stable patrimony.